

ID 16269



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

1373/FE

06 NOV. 2018

DECRETO DIRIGENZIALE N 857 /DA del 06 NOV. 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n° 27 del 28/09/2018 dell'Avv. Marino Giuliana nel Giudizio Savoja Ada/Cas.

Premesso

Che con procura alle liti, che si allega, è stato conferito al Avv. Marino l'incarico di resistere nel giudizio proposto da Savoja Ada dinanzi al Giudice di Pace di Messina, senza provvedere al relativo impegno di spesa

Che l'Avv. Marino ha emesso la fattura n° 27 del 28/09/2018 dell'importo complessivo di € 416,00 esente spese.

Ritenuto che occorre procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Impegnare la somma occorrente di € 416,00 al capitolo 42 del corrente Bilancio di Esercizio che presente adeguata disponibilità;

Liquidare la fattura n° 27 del 28/09/2018 che si allega in copia, per un importo di € 416,00 esente Iva all'Avv. Marino Giuliana c.f. MRNGLN81L52F158L domiciliata presso il proprio studio sito in via S. Maria Alemanna, 5 tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT80U0200816511000101975512

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

Visto: Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3263 Atto 857 del 2018

Importo € 416,00

Disponibilità Cap. 62 Bil. 2018

Messina 12-11-18

Il Funzionario
RP

FATTURA ELETTRONICA

1373

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0005046888**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **05750505**
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

8.27.2012
E4662
enfus
eRN
Giulie
et
ufo
lelung
2/10/12
4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03183900830**
Codice fiscale: **MRNGLN81L52F158L**
Nome: **Giuliana**
Cognome: **Marino**
Albo professionale di appartenenza: **ordine avvocati di Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **3415**
Data iscrizione all'Albo: **2012-01-05** (05 Gennaio 2012)
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Santa Maria Alemanna 5**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090717852**
E-mail: **giulimarino@yahoo.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane -**
Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Codice Fiscale: **01879020517**
Denominazione: **ArubaPEC S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-28** (28 Settembre 2018)
Numero documento: **FATTPA 27_18**
Importo totale documento: **416.00**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **16.00**
Imponibile previdenziale: **400.00**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggetto)

Dati relativi alle linee di dettaglio della

fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**

Valore: **ONORARIO**

Descrizione bene/servizio: **Onorario contenzioso GDP Messina n.1745/2015 RG: Savoja Ada c/CAS - in allegato accettazione incarico e condizioni economiche**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **400.00000000**

Valore totale: **400.00000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2 (non soggetto)**

Totale imponibile/importo: **16.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4 (esenti)**

Totale imponibile/importo: **400.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **ART. 1 COMMI 96-117 L. N. 244/2007**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**

Data scadenza pagamento: **2018-09-28** (28 Settembre 2018)

Importo: **416.00**

Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**

Codice IBAN: **IT80U0200816511000101975512**

Codice pagamento: **BB**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **accettazione incarico e condizioni economiche.pdf**

Descrizione: **accettazione incarico e condizioni economiche**



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

Procura alle liti

rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce e pertanto, da considerarsi rilasciata in calce allo stesso atto (c.d. procura spillata art. 83, Co. 3, c.p.c.) e relativa al contenzioso promosso da SAVOJA ADA dinanzi al GIUDICE DI PACE DI MESSINA contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane, per rappresentare e difendere il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) nella presente procedura conferisco mandato all'Avv. Giuliana Marino C. F.: MRNGLN81L52F158L con ogni facoltà di legge.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/03.

Messina,

**Il Presidente
Dott. Rosario Farao**

**Per autentica
Avv. Giuliana Marino**

Giuliana Marino



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Il Presidente conferisce all'avv. Giuliana Marino l'incarico di resistere nel giudizio proposto da SAVOJA ADA dinanzi al GIUDICE DI PACE DI MESSINA.

Si allega la procura sottoscritta dal Presidente di questo Ente , significando che nell'ambito del contenimento e del controllo dei costi connessi alla gestione del contenzioso, il compenso determinato per il giudizio ammonta a complessivi euro 400,00 oltre IVA e CPA., spese comprese.

Per accettazione dell'incarico e delle condizioni economiche di cui sopra:

16.03.15

Giuliana Marino
(avv. Giuliana Marino)



N. 3232/IS R. 2
N. 1745/IS R.A.C.
N. 1628/IS C.R.

REPUBBLICA ITALIANA N. 1629/IS Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Francesco PITRE', ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1745/2015, introitata all'udienza del 19.11.2015 e
vertente

Tra

SAVOJA Ada (C.F. SVJDA68B62F158R), eletivamente domiciliata in Milazzo
(ME), Via Tenente Minniti n. 85, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Miceli,
che la rappresenta e difende come da mandato in atti;

Attrice

Contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE (CAS), in persona del suo Presidente
pro.tempore, eletivamente domiciliato in Messina Via S. Maria Alemanna n. 5,
presso lo studio dell'Avv. Giuliana Marino, che lo rappresenta e difende come da
mandato in atti;

Convenuto

OGGETTO: Risarcimento danni materiali.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato il 09.02.2015, la Sig.ra Savoja Ada conveniva in
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Messina il Consorzio Autosirade Siciliane per
ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio
autoveicolo modello Mazda 5 tg. DN504JE.

L'attrice premetteva che in data 28.10.2010, alle ore 9,30 circa, la suddetta
autovettura condotta dal marito Sig. Cannuli Giuseppe, mentre percorreva
l'Autostrada A/20, trovandosi all'interno della Galleria Baglio al Km. 12+100, con
direzione Pa-Me, andava ad impattare contro un grosso parafango di un mezzo
pesante che si trovava sulla corsia di marcia, così come per altre cinque vetture che
percorrevano lo stesso tratto autostradale.

Precisava l'attrice che venivano chiamati i soccorsi e la Polizia Stradale intervenuta
sul posto, dopo avere effettuati i dovuti rilievi ed acquisite le dichiarazioni spontanee
dei soggetti coinvolti nell'incidente, stilava il Verbale di servizio, confermando la
dinamica del sinistro e la responsabilità dell'Ente gestore dell'Autostrada.

A causa dell'impatto con il grosso parafango il mezzo dell'autrice subiva danni per un valore di € 2.342,11 (Iva compresa), come da perizia tecnica del 12.03.2011 stilata dal P.I. Crisafulli Giuseppe, titolare della Consulting Point di Milazzo, e, pertanto, con lettera Raccomandata del 04.03.2013 la stessa chiedeva di essere risarcita dei danni subiti dal proprio mezzo.

Inoltre, parte attrice, documentava che il Consorzio Autostradale, una volta espletata la perizia tecnica sul mezzo incidentato consegnava alla stessa auto di quietanza di € 900,00 per poi disattendere clamorosamente il pagamento, nonostante i diversi solleciti.

All'udienza di prima comparizione del 07.05.015 si costituiva in giudizio il Consorzio Autostradale con comparsa di costituzione e risposta nella quale sosteneva che nessuna responsabilità gli era addebitabile in ordine al sinistro di cui era causa, perché nessuna insidia e/o trabocchetto poteva configurarsi nella fattiispecie, non sussistendo alcun pericolo insidioso o occulto in quel tratto di strada dove si sarebbe verificato l'evento, ma essendo la causa dell'incidente addebitabile solo al caso fortuito.

Parte attrice insisteva nei motivi già indicati in citazione e chiedeva che la causa venisse rinviata per l'espletamento del tentativo di bonario componimento.

Avuto esito negativo il tentativo di conciliazione, questo Giudicante ammetteva la prova testimoniale sulle circostanze indicate nell'atto introduttivo del giudizio, oltre quella diretta e contraria a favore di parte convenuta.

All'udienza del 17.09.2015 venivano escussi sia il teste Sig. Cannuli Giuseppe quale conducente il mezzo di proprietà dell'autrice, che il Perito Crisafulli Giuseppe che aveva perizialo i danni subiti dal mezzo nell'incidente de quo, i quali confermavano sia la dinamica dell'incidente che l'entità dei danni subiti dal mezzo.

Infine all'udienza del 19.11.2015 le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione sui rispettivi argomenti già sollevati sia da parte attrice che dal convenuto Consorzio ed a conclusione di quanto sopra questo giudicante inviava la causa a sentenza.

Motivi della decisione

Inizialmente va detto che per quanto riguarda l'*un* questo giudicante ritiene provata l'esistenza di un nesso di causalità tra la presenza del grosso parafango di un mezzo pesante all'interno della *Galleria Baglio* dell'Autostrada ME-PA, ed i danni causati all'autovettura dell'attrice, così come ampiamente confermato non solo dai testi escussi, ma soprattutto dall'allegato Verbale redatto dalla Polizia Stradale, intervenuta sul luogo dell'incidente.

Infatti per quanto riguarda il tipo di responsabilità addebitabile al Consorzio autostradale, *in punto di diritto*, va detto che nel caso in esame si controverrà in materia di denuncia di una responsabilità (ex art. 2043 c.c.) di un Ente Pubblico (il Consorzio Autostradale quale Ente di diritto Pubblico), correlata alla violazione di un diritto soggettivo assoluto, quale quello del diritto all'integrità fisica (garantito dall'art. 32 della Costituzione), in conseguenza di un comportamento colposo del Consorzio (omesso controllo del tracciato autostradale), il cui accertamento è

sottoposto alla cognizione di questo Giudice di Pace, nell'ambito della propria competenza per valore.

Infatti chi costruisce strade ed impianti destinati al pubblico è tenuto a costruirli e mantenerli in condizioni che non costituiscano per l'utente una situazione di pericolo occulto (Cass. 3630/97; Cass. 5677/86).

A tal proposito è opportuno precisare che si ha l'insidia quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (Cass. 5989/98; Cass. 2850/98; Cass. 5856/80).

Il fondamento della responsabilità viene ravvisato nel principio del neminem iudicare.

Nel caso in esame si controvece in materia di responsabilità civile del Consorzio Autostradale per presunto omesso controllo della percorribilità della struttura autostradale, il cui riferimento normativo, per unanime orientamento giurisprudenziale, sono sia l'art. 2043 che l'art. 2051 del c.c..

Nella responsabilità civile da omessa manutenzione o controllo, invece, non sussiste un rapporto diretto ed immediato tra l'Assicurazione ed il terzo e, pertanto, quest'ultimo, non ha alcuna azione diretta nei confronti della stessa Assicurazione (Cass. Civ. Sez. III 18 luglio 2002 n. 10418).

Per tutti questi motivi l'unico soggetto passivamente legittimato deve considerarsi il Consorzio per le Autostrade Siciliane.

A tal proposito occorre una breve precisazione in ordine alla connotazione della nozione di insidia, elaborata dalla giurisprudenza e fondata, in buona sostanza, su una presunzione semplice (art. 2727 c.c.) e cioè dal fatto noto che il pericolo sulla strada fosse effettivamente esistente, ma non visibile, sarebbe possibile risalire al fatto ignoto della colpa omissiva della P.A., alla quale spetterebbe l'onere di dimostrare le ragioni che gli avevano impedito, senza colpa, di rimuovere tempestivamente il pericolo. Tuttavia è, altresì, ritenuto dalla giurisprudenza che anche al danneggiato incomba l'onere di provare non solo l'esistenza dell'insidia, ma che essa non solo sia stata causa esclusiva dell'incidente e che fosse stata in loco da tempo e tale da consentire alla P.A. l'eliminazione o quanto meno la sua segnalazione.

Presupposto quindi dell'insidia sarebbe l'imprevedibilità, ciò vuol dire che la vittima dell'insidia non è mai in colpa, in quanto delle due l'una: o il trabocchetto era avvistabile ed allora non sussiste insidia e con essa responsabilità del Consorzio, ovvero non era avvistabile ed allora l'imprevedibilità dell'evento esclude "in re ipsa", la colpa della vittima.

Ora non vi è dubbio che nella fattispecie l'insidia o trabocchetto è caratterizzata dalla presenza di un grosso parafango lungo la corsia di marcia dell'Autostrada ME-PA nella Galleria Baglio con direzione di marcia verso Messina e dalla non prevedibilità soggettiva che integrano tale situazione di pericolo e comportano la responsabilità esclusiva dell'Ente proprietario della strada e nel caso specifico il Consorzio per non aver provveduto ad un adeguato controllo, a mezzo di apposite squadre di pronto intervento, della praticabilità delle strutture (quali Gallerie e Viadotti) del tracciato

autostradale, così come previsto da normative speciali vigenti nel settore della grande viabilità (Cass. n. 11250 del 30.07.2002).

A tal proposito, questo giudicante non ritiene di potere accogliere quanto sostenuto da parte convenuta e cioè che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli Enti Pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie autostrada) ogni qualvolta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia ed il controllo.

Invece, nel caso in discussione è evidente che l'incidente per cui è causa si è verificato per il mancato controllo del tracciato autostradale da parte del Consorzio, necessario a garantire l'incolumità dell'utente, in violazione a quanto disposto dall'art. 14 del CdS, riguardante i Poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade, che recita: "*Gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: A) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; B) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze*".

Pertanto, riconosciuta la responsabilità del Consorzio, ora bisogna soffermarsi sul quantum da riconoscere ai danni subiti dall'autovettura dell'attrice.

In merito si ritiene fondata la richiesta di risarcimento avanzata dalla proprietaria dell'autovettura per un importo di € 2.342,11 (comprensivo di Iva) così come riportato nel preventivo redatto dal P.I. Crisafulli Giuseppe, titolare della Consulting Point di Milazzo ed allegato in atti, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.

Infine, parte attrice ha diritto ad ulteriore risarcimento di € 500,00 per violazione del principio sancito nell'art. 1337 c.c. che recita: "*Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede*". Invero la violazione del dovere di buona fede genera una responsabilità precontrattuale, posta a tutela dell'interesse, negativo, a non essere coinvolti in trattative inutili, a differenza di quanto accade nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) che sanziona la lesione dell'interesse positivo ad ottenere la prestazione dovuta.

Infatti nel caso in discussione, risulta in atti che il Consorzio autostradale, a seguito della richiesta risarcitoria della Sig.ra Savoja Ada, trasmetteva in data 10.05.2013 alla Consulting Point, Via Torretta di Milazzo regolare atto di quietanza di € 900,00, che veniva da parte dell'interessata sottoscritta per accettazione in data 03.07.2013, ma il Consorzio disattendeva il pagamenio e questo comportava, infine, l'esplicita richiesta d'adempimento (entro giorni 5 dalla ricezione a pena di nullità della quietanza e dell'intero suo contenuto) inoltrate a mezzo PEC del 13.01.2015.

Mentre per quanto riguarda le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e vengono rapportate all'entità dei danni riconosciuti, come analiticamente specificate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da SAVOJA Ada contro il Consorzio Autostrade Siciliane, con atto di citazione notificato in data 09.02.2015, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e per quanto di ragione così provvede:


-dichiara che il sinistro di cui è causa è da attribuire, per i motivi di cui in narrativa, ad esclusiva responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane ex artt. 2043 e 2051 del C.C.;

-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del suo Presidente pro-tempore, a rifondere all'attrice la somma complessiva di € 2.342,11, (IVA compresa) per i danni subiti dall'autovettura Mazda 5 tg. DN504JE, di proprietà dell'attrice e condotta dal Sig. Cannuli Giuseppe, somma che va maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione (09.02.2015) sino all'effettivo soddisfatto;

-condanna, inoltre, il convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del suo Presidente p.t., al pagamento di ulteriore risarcimento di € 500,00 a titolo di penale per violazione del principio di buona fede a seguito di trattative ex art. 1337 c.c.; nonché delle spese di lite nella misura di € 1.450,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore del Procuratore anticipatario Avv. Salvatore MICELI, che ne ha fatto regolare richiesta.

Così deciso in Messina il 20 novembre 2015

IL GIUDICE DI PACE
dott. Francesco PITRE'





Originale P.E. x Avv.¹²

E' copia conforme all'originale.

Applicata marche per il 24/6/2017

Messina 14 APR 2017



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio BONAMMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.¹² Saverio Nicoli
nell'interesse di Se Siempe vuole di indicazioni

Messina 14 APR 2017

II



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio BONAMMO